DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA

Art. 50

Rilascio delle autorizzazioni per la vendita di quotidiani e periodici

Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 14, le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici sono rilasciate dai sindaci, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo. Con i provvedimenti adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo 14 e' emanata la disciplina transitoria che resta in vigore fino alla definizione dei piani comunali.

Versione in vigore dal 21 agosto 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria
Estremi	Legge 5 agosto 1981, n. 416
Titolo	IV — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-imprese-editrici-e-provvidenze-per-l-editoria/art-50-rilascio-delle-autorizzazioni-per-la-vendita-di-quotidiani-e-periodici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it